

# REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'AUTORITÀ DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

## **Art. 1**

### **Istituzione del garante, riferimenti normativi e definizioni di base**

In ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recepita dalla legge n° 18 del 3 marzo 2009, dall'I.C.F. (Classificazione Internazionale delle Disabilità), quale suo strumento applicativo e dal conseguente approccio bio-psico-sociale che se ne desume, presso il Comune di Leverano è istituita la carica di "Garante delle persone con disabilità". Questa «Autorità» agisce ponendo come suo scopo principale quello di garantire in conformità ai Principi Fondamentali consacrati dalla Costituzione e a tutta la susseguente normativa che ne discende, i diritti delle persone. Tra queste rientrano in maniera specifica tutti i cittadini che presentino minorazioni sensoriali, fisiche o psichiche o combinazioni di esse, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri dettati dalla Classificazione Internazionale delle Disabilità (ICF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Allorquando, nel presente regolamento si parla di "salute", questa è da intendersi alla luce di quanto enunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo documento costitutivo, la identifica come *“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”*.

Allorquando nel presente regolamento si parla di "barriere architettoniche" queste vanno intese secondo la definizione fornita dall'art. 1, co. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 come:

- A. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- B. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;*
- C. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*

Le fonti sopra menzionate sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Azioni e funzioni**

Con l'istituzione del Garante si intende fornire alla Cittadinanza prima, e alla Pubblica amministrazione poi, una figura strategica in grado di implementare il valore quali-quantitativo dei servizi offerti verso chiunque e in particolare verso tutti coloro che, data una qualsiasi peculiarità fisica, psichica o sensoriale, manifestino nel rapporto con il territorio l'emersione di altrettanto specifiche esigenze costituzionalmente e/o legislativamente tutelate.

Il "Garante", consapevole che la disabilità, quale concetto in continua evoluzione, si manifesta come il risultato dell'interazione tra le persone e le barriere attitudinali ed ambientali impeditive della loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri, dovrà tenere in stretta considerazione i seguenti obiettivi:

- A. autonomia e indipendenza individuale;
- B. piena mobilità di chiunque;
- C. coinvolgimento nei processi decisionali di tutte le minoranze riscontrabili nel contesto cittadino, in particolare di chi, data una qualsiasi peculiarità fisica, psichica o sensoriale, manifesti nel rapporto con il territorio l'emersione di altrettanto specifiche esigenze costituzionalmente e/o legislativamente tutelate;
- D. accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale;
- E. accessibilità alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione da parte di chiunque;
- F. progettazione universale quale requisito ineliminabile nell'implementazione del livello quali-quantitativo delle opere e dei servizi resi alla cittadinanza;
- G. piena inclusione sociale da parte di chiunque.

## **Art. 3**

### **Finalità e requisiti**

Il Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa. Esso è nominato quale organo unipersonale direttamente dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni o da altri enti rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità operanti nel contesto cittadino.

La carica di Garante ha carattere onorario. Il suo incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine il Garante rimane in carica sino alla nomina del suo successore.

Il Garante esercita la propria attività a titolo meramente gratuito senza percepire alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, contabilizzate all'interno del capitolo di spesa previsto per i rimborsi spesa e le missioni degli amministratori e nei limiti dello stanziamento previsto per gli acquisti.

Per il Garante è prevista la partecipazione, con spese a carico dell'Amministrazione comunale e nell'ambito di un budget annuale definito in sede di bilancio di previsione, a corsi o convegni, al fine di poter acquisire, perfezionare e aggiornare la propria formazione in materia di disabilità ed inclusione sociale.

Constatata la delicatezza del compito affidato, il Garante dovrà essere in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titoli superiori, e comunque di comprovata cultura e formazione nell'ambito delle politiche per l'inclusione, nonché avere spiccate e comprovate attitudini ed esperienze in ambito associazionistico e del volontariato.

Infine dovrà avere buone doti relazionali e comunicative nella gestione dei conflitti, funzionali all'emersione delle potenzialità delle singole persone e di tutta la società nel suo complesso.

Il Garante dovrà essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- A. assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
- B. non essere dipendente di Pubblica Amministrazione comunale, regionale, statale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né esserlo stato negli ultimi due anni; non essere amministratore di enti economici (fine principale lucro), società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante non può essere rimosso dall'incarico, salvo qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

#### **Art. 4**

##### **Azioni**

Il Garante opera al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ponendo come obiettivi principali la rimozione di tutti gli ostacoli sociali e culturali impeditivi della piena autonomia delle persone, la piena inclusione sociale di chiunque, il contrasto ad ogni forma di discriminazione.

A tal fine il Garante:

- A. Su richiesta degli organi comunali esprime pareri e formula proposte, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Può essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali poste in essere dal Comune aventi come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- B. collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità presenti nel Comune avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di associazioni attive nel settore;
- C. propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, compresi corsi di formazione per i dipendenti comunali e altre attività di sensibilizzazione volte a diffondere il concetto di inclusione sociale all'interno degli ambienti istituzionali, in base ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- D. si impegna ad attivare forme di sinergia tra la sua persona, il contesto cittadino di riferimento nonché, tra quest'ultimo, l'amministrazione comunale e gli uffici in essa operanti. Il tutto al fine di trovare soluzioni preventive del disagio e, per quanto possibile, nascenti da un rapporto di leale collaborazione tra tutte le forze che di una società cittadina sono espressione;
- E. Con approccio proattivo e, solo quando necessario di mera vigilanza e controllo, si impegna ad intervenire in ambito pubblico e privato, (di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore

di sostegno e da un'associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino), nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o omissivo tenuto sul territorio comunale nei confronti di persone con disabilità;

- F. promuove, (anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie), ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della Cultura in materia di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- G. di concerto con le associazioni operanti sul territorio, con le parrocchie, con le scuole e con ogni libero cittadino interessato si impegna a delineare i contorni di un processo di elevazione culturale della società complessivamente intesa, promuovendo ed organizzando specifici e sistematici momenti di "pedagogia sociale dell'inclusione", di valorizzazione delle diversità e di cultura della disabilità.

Al fine di aumentare le ricadute positive della propria attività sul territorio, agendo in ottica sistemica, il Garante dovrà impegnarsi, altresì, a rintracciare tutte le buone prassi poste in essere nelle differenti realtà Amministrative più o meno vicine e a divulgare con ogni mezzo possibile il proprio bagaglio conoscitivo nell'intento di favorire la costituzione di una vera e propria rete sovracomunale a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Nell'alveo delle proprie attività, il Garante avrà facoltà di:

- A. verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità negli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico;
- B. constatare la presenza di barriere architettoniche, comunicative o sensoriali sul territorio comunale e nei rapporti intercorrenti il tessuto sociale e le persone con disabilità;
- C. segnalare all'Amministrazione Comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni inerenti alla materia.

Nel caso in cui il Garante dovesse constatare l'insorgenza di disfunzioni nella realizzazione di opere, e nell'erogazione di beni e servizi afferenti al tema dell'accessibilità e dell'inclusione, ha il dovere di intervenire per tentare di raggiungere soluzioni, di concerto con le parti interessate al caso di specie, che non

sacrifichino gli interessi delle persone con disabilità, non limitandosi al semplice intervento di controllo, vigilanza e segnalazione. L'atto di denuncia sarà da intendersi infatti, residuale ed esperibile soltanto allorquando ogni altro tentativo di composizione del disagio e di dialogo istituzionale abbia dato esito sostanzialmente improduttivo.

Il Garante può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di altri soggetti scelti tra coloro che ne facciano apposita richiesta scritta presso l'ufficio dei servizi sociali.

## **Art. 5**

### **Fruitori**

Al Garante possono rivolgersi tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati anche temporaneamente nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le realtà che operano senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Al Garante possono comunque rivolgersi tutti coloro che, per motivi diretti o indiretti, abbiano interesse ad approfondire le tematiche inerenti la disabilità.

## **Art. 6**

### **Relazione agli organi istituzionali**

Il Garante, in merito tutti i suoi interventi può, presso gli Uffici comunali:

- A. chiedere per iscritto notizie ed informazioni sullo stato del procedimento che ha iniziato e/o a cui è stato interessato;
- B. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto di ogni suo intervento;

- C. acquisire tutte le informazioni disponibili nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- D. rivolgere richieste di chiarimenti agli organi comunali ed alle parti interessate in merito ai fatti sottoposti alla sua attenzione.

Gli organi operanti nella struttura comunale sono tenuti a rispondere alle richieste del Garante entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di mancata risposta il Garante provvederà ad informare dell'omissione il segretario comunale. In caso di ulteriore mancata risposta per ulteriori quindici giorni, il Garante presenterà una relazione al Sindaco.

Su richiesta dei responsabili dei servizi comunali ed al fine di un miglioramento dell'organizzazione dei servizi stessi, il Garante può esprimere suggerimenti.

Il Garante ha l'obbligo di redigere una relazione annuale sulle attività svolte da inviare, oltre che al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Dirigenti interessati e alla Consulta delle associazioni.

Il Sindaco riferisce annualmente per iscritto al consiglio comunale in ordine alle attività del Garante, tenendo conto dell'efficacia dell'azione da esso svolta e della natura delle questioni sollevate, nonché dei provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni da questi ricevute.

Le relazioni innanzi dette dovranno essere pubblicate integralmente sul sito istituzionale del Comune.

## **Art. 7**

### **Riservatezza dei dati**

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, svolgere nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.vo n.196/2003 e successive modificazioni (art. 28 Reg. UE 2016/679).

## **Art. 8**

### **Norme Finali**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione ed abroga il precedente "*Regolamento Comunale sulla istituzione della Figura del Garante della Persona Disabile*" approvato con Del. C.C. n. 44 del 29.12.2011.